

## **C11869 - EI TOWERS/RAMO DI AZIENDA DI VIKING**

*Provvedimento n. 24212*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società EI Towers S.p.A., pervenuto in data 17 dicembre 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 9 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 30 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

EI Towers S.p.A. (di seguito, EIT) è una società quotata alla Borsa italiana e controllata indirettamente da Mediaset S.p.A. EIT detiene e gestisce l'infrastruttura necessaria per la diffusione dei segnali televisivi del Gruppo di appartenenza, oltre ad offrire servizi di ospitalità principalmente per altri operatori televisivi, radiofonici e di telecomunicazioni (c.d. *"tower business"*). Inoltre, EIT, anche attraverso la società controllata Towertel S.p.A., opera nel settore della costruzione, installazione, gestione e manutenzione delle torri tecnologiche destinate alla realizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, di telecomunicazione e telefonia.

Il fatturato consolidato nel 2011 di EIT, interamente realizzato in Italia, ammonta a circa 229 milioni di euro. Il fatturato consolidato realizzato nel 2011 dal Gruppo Mediaset ammonta a circa 4,2 miliardi di euro a livello mondiale, di cui [4-5]<sup>1</sup> miliardi di euro realizzati a livello europeo e [3-4] miliardi di euro a livello italiano.

Oggetto di acquisizione è il ramo di azienda della società Viking S.r.l. (di seguito, Viking) costituito da due postazioni di trasmissione site, rispettivamente, nel comune di Reggello (FI) – località La Stanza – e nel comune di Grosseto – località Poggino di Roselle. Nel ramo d'azienda sono inclusi tutti i relativi contratti attivi e passivi, ivi comprese le licenze, le autorizzazioni e le concessioni funzionali all'esercizio dell'attività propria del ramo d'azienda.

Il fatturato nel 2011 dal ramo d'azienda, interamente realizzato in Italia, è [inferiore a 1 milione di euro].

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame ha per oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo del ramo d'azienda di Viking da parte di EIT.

L'operazione è finalizzata alla sostituzione di due postazioni non più utilizzabili<sup>2</sup> attualmente nella disponibilità di EIT, tramite la propria controllata Towertel, con quelle oggetto di acquisizione, situate nelle vicinanze.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata interessa i seguenti mercati rilevanti<sup>3</sup>, di dimensione geografica nazionale:

- i) il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva;
- ii) il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora;
- iii) il mercato delle infrastrutture per le telecomunicazione mobili.

---

<sup>1</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [Infatti, secondo quanto affermato dalle parti, la postazione di Reggello (FI) è stata danneggiata da un incendio mentre quella di Roselle (GR) ha subito alcuni impedimenti di carattere amministrativo.]

<sup>3</sup> [Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies, in Boll. n. 50/11.]

L'acquisizione comporta la sostituzione di due postazioni da parte di EIT, che verranno dismesse, con altrettante infrastrutture site nella stessa area geografica e dotate della medesime caratteristiche tecniche, ossia capacità di copertura della popolazione e spazio per l'ospitalità disponibile. Le due postazioni acquisite attualmente sono dedicate all'ospitalità di impianti di trasmissione di segnale per la radiodiffusione sonora e di telecomunicazioni mobili.

Nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, EIT rappresenta il principale operatore con una quota di mercato in valore superiore al 50%<sup>4</sup>. Gli effetti complessivi dell'operazione in esame possono essere considerati trascurabili, posto che si tratta di sole due postazioni, che peraltro verranno utilizzate per sostituire due altre infrastrutture in corso di dismissione, e che su tutto il territorio nazionale EIT detiene un portafoglio superiore a 1.500 infrastrutture per il *broadcasting* televisivo.

Inoltre, i siti utilizzati per il *broadcasting* televisivo possono essere distinti in "strategici" o "secondari", in funzione della capacità di copertura della popolazione. Le infrastrutture oggetto della presente operazione rientrano in questa seconda categoria, avendo l'una capacità di copertura della popolazione di circa 20.000 unità (Roselle) e rappresentando l'altra una postazione (Reggello).

Come comunicato dalle Parti, le infrastrutture acquisite ospiteranno sia gli operatori attualmente presenti, sia quelli precedentemente ubicati sulle postazioni dismesse, mantenendo comunque una capacità residuale di ospitalità. Peraltro, nelle stesse aree geografiche locali vi sono altre infrastrutture disponibili gestite da operatori concorrenti.

Rileva infine che EIT, operatore verticalmente integrato con il Gruppo Mediaset, nell'offrire servizi di ospitalità agli operatori di rete concorrenti è soggetta alle misure imposte con il provvedimento n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – *Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies*, in base alle quali è tenuta a garantire l'accesso alle proprie infrastrutture (e ad offrire il servizio di gestione degli impianti trasmissivi) a tutti gli operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri, in tecnica digitale, che ne facciano richiesta, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Pertanto, le postazioni acquisite saranno soggette alle medesime misure.

Con riferimento ai mercati rilevanti delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora e per le telecomunicazioni mobili, EIT non fornisce servizi di ospitalità di entità significativa agli operatori radiofonici e agli operatori di telecomunicazioni mobili. Gli effetti dell'operazione – relativa all'acquisizione di due postazioni – appaiono trascurabili in considerazione dell'ampio numero di infrastrutture utilizzate rispettivamente per la radiodiffusione sonora (circa 5.800, secondo le stime fornite da EIT) e per le telecomunicazioni mobili (circa 48.000, secondo le stime fornite da EIT). A livello locale, inoltre, come detto, sono presenti altre infrastrutture gestite da operatori concorrenti.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

## **V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Con atto pervenuto in data 30 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>4</sup> [Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, cit..]